



COMUNE DI ROSTA

Città Metropolitana di Torino

Registro Generale

N. 177

del 15/09/2022

**DETERMINAZIONE N. 76 DEL RESPONSABILE DEL
*SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE***

OGGETTO :

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE CONTRO ISTANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE R.G. N. 00442/2021 (SENTENZA TAR 00703/2022)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- a seguito di SCIA n. 6/2021 del 15.02.2021 si avviavano, nel territorio comunale, i lavori di realizzazione di una piscina interrata con struttura in cemento armato e una scalinata in calcestruzzo armato prevista lungo i tratti di recinzione ovest e nord;
- il responsabile del servizio tecnico, con nota prot. n. 2670 del 04.05.2021, su impulso di due cittadini residenti nelle immediate vicinanze dell'intervento, si pronunciava sulla correttezza dell'iter seguito dalla proprietà per la realizzazione della piscina tramite la citata SCIA;
- la suddetta nota è stata impugnata con ricorso al Tar Piemonte n.442/2021 contro il comune di Rosta, rimasto contumace, e la proprietà (contro interessati), con l'intento di ottenere la dichiarazione dell'illegittimità dell'intervento edilizio, oggetto della SCIA n.6/2021 e il conseguente annullamento della nota prot. n. 2670 del 04.05.2021;
- il giudizio si è concluso con sentenza n.703/2022 con la quale il TAR Piemonte ha annullato la suddetta nota e dichiarato inammissibile la domanda dei ricorrenti di accertamento dell'illegittimità dell'intervento edilizio oggetto della SCIA;
- in punto di regolazione delle spese di lite, il dispositivo della sentenza accoglieva il principio che "le spese seguono la soccombenza" condannando il controinteressato al pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi €. 3.000,00 oltre IVA e accessori di legge;
- secondo i controinteressati l'applicazione del principio della soccombenza non poteva non coinvolgere il comune, quantunque contumace, ricorrendo una asserita discrepanza tra la volontà del giudicante di regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza e la sua rappresentazione contenuta nel dispositivo della sentenza;
- tale asserita discrepanza è stata considerata frutto di un errore materiale e la parte contro interessata ha fatto istanza al TAR, in data 2 agosto 2022, di voler disporre la correzione affinché il Comune di Rosta sia incluso tra i soggetti destinatari delle statuizioni di lite.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 14.09.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato autorizzato, pertanto, il Sindaco a resistere all'istanza di correzione di errore materiale e costituirsi in giudizio suggerendo, per la difesa legale l'Avvocato Emanuela Barison, patrocinante in Cassazione, dello studio legale associato Barison & Caporale, con sede in Torino Via Pietro Palmieri n. 25 P. IVA/C.F. 11981680017, motivando la scelta in base all'esperienza della stessa in materia amministrativa.

Con la suddetta deliberazione si assegnava alla sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale ogni incombenza di carattere gestionale all'uopo derivante, compreso l'impegno di spesa nell'ambito del budget di €. 800,00.

Visto il preventivo presentato, mediante posta elettronica, dalla professionista incaricata che prevede un compenso fisso di € 500,00 a cui si sommano spese generali del 15% oltre IVA e oneri previdenziali, ed eventuali spese esenti, ove sostenute, da valere nel caso di soccombenza del Comune di Rosta o di compensazione delle spese processuali.

Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012 in base alla quale il singolo incarico difensivo non costituisce prestazione di servizio e pertanto esula dalla normativa in materia di appalti.

Vista la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.4 del 7.07.2011 che esenta dalla richiesta di CIG il patrocinio legale.

Rilevato che il presente atto e la relativa documentazione saranno trasmessi al Broker incaricato ai fini dell'accertamento della copertura delle spese legali in oggetto nell'ambito della polizza n. 82.0100919, relativa alla tutela giudiziaria, stipulata con la società UNIPOLSAI Assicurazioni spa e valida sino al 31.10.2022.

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2021 è stato approvato il bilancio 2022-2024 e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 02.03.2022 è stato approvato il relativo PEG 2022-2024.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale, come nominata con Decreto sindacale n. 8 del 23.12.2020, che sta svolgendo l'incarico in regime di *prorogatio* ai sensi dell'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di affidare all'avvocato Emanuela A. Barison, patrocinante in Cassazione, dello studio legale associato Barison & Caporale con sede in Torino Via Pietro Palmieri n. 25 P. IVA/C.F. 11981680017, legale di fiducia dell'Ente, l'incarico di costituirsi in giudizio e resistere all'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 703/2022 del TAR Piemonte.
3. D'impegnare, a remunerazione del suddetto incarico, il compenso fisso complessivo di €. 500,00, più il 15% di spese generali oltre IVA e oneri previdenziali ed eventuali spese esenti, ove sostenute, per complessivi €. 729,56 con imputazione sul capitolo 1184 "SERVIZI - liti ed arbitraggi a tutela del Comune" del PEG 2022-2024.
4. Di dare atto che la parcella sarà emessa dallo studio legale associato Barison & Caporale con sede in Torino Via Pietro Palmieri n. 25 - P. IVA/C.F. 11981680017 e la successiva liquidazione effettuata a favore di questo sul codice IBAN IT22Q0538701007000042187798.
5. Di stipulare con l'Avvocato Barison Emanuela contratto indicante le clausole che disciplineranno il relativo incarico, e la misura del compenso ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito con Legge n. 27 del 24.03.2012, mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente.
6. Di dare atto che il presente atto e la relativa documentazione saranno trasmessi al Broker incaricato ai fini dell'accertamento della copertura delle spese legali in oggetto nell'ambito della polizza n. 82.0100919 relativa alla tutela giudiziaria, stipulata con la società stipulata con la società UNIPOLSAI Assicurazioni spa e valida sino al 31.10.2022.
7. Di dare atto che la presente determinazione corredata dal curriculum del professionista, dalle dichiarazioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2000 sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale.

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo/Segreteria Generale
f.to Prever Loiri Caterina

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Impegno 496/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Silvia RUELLA)

Rosta, li 15/09/2022

In copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO

Rosta, li 28-set-2022

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28-set-2022

Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO

firmato digitalmente